

Campobasso, 12 marzo 2021.

Prot. n. PGU 342/2021

Circolare n. 2/21

**A TUTTE LE IMPRESE
AI CONSULENTI DEL LAVORO
LORO SEDI**

Oggetto: Certificazione Unica 2021 – Contributi Fondo Sanitario Sanedil

Così come comunicato congiuntamente dalla CNCE e dal SANEDIL (Fondo Sanitario per i Lavoratori Edili), in relazione al regime fiscale dei contributi versati dai datori di lavoro al Fondo Sanitario Sanedil stesso, afferenti l'anno di imposta 2020, si precisa che:

In attesa dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondo Sanitari che avverrà entro il 31 luglio 2021, avendo il fondo iniziato ad erogare le prestazioni sanitarie nel mese di ottobre 2020, ai fini della compilazione della Certificazione Unica 2021, da compilare a cura dei datori di lavoro a titolo di sostituti di imposta e da consegnare al personale dipendente, si evidenzia quanto segue:

- nella sezione "Oneri Deducibili", **al punto 442** "contributi versati a enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, che concorrono al reddito" dovrà essere indicato l'intero ammontare dei contributi per assistenza sanitaria versati dal sostituto di imposta per il Fondo Sanedil nell'anno 2020;


- **nel punto 443** della medesima sezione "Oneri Deducibili", dovrà inoltre essere indicato il seguente codice fiscale del Fondo Sanedil: **96409710587**

Ad iscrizione avvenuta, di cui verrà data tempestiva comunicazione, i contributi versati per l'anno 2020 potranno essere dedotti/recuperati in sede di conguaglio fiscale.

In relazione al regime contributivo, l'importo dei contributi destinati al fondo sanitario e versati per tutti i dipendenti in base alle differenti disposizioni contrattuali è assoggettato all'aliquota di solidarietà Inps del 10%.

Distinti saluti

**IL VICEPRESIDENTE
(Roberto D'Aloia)**



**IL PRESIDENTE
(Salvatore Venditti)**

